

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità** 1
- Regolamento (CE) n. 1151/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- Regolamento (CE) n. 1152/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 15
- Regolamento (CE) n. 1153/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 17
- Regolamento (CE) n. 1154/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 19
- Regolamento (CE) n. 1155/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1156/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2705/98 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità** 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 1157/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1999, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2000** 26

★ Regolamento (CE) n. 1158/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1781/1999 che sospende il contingente d'importazione di latte in polvere destinato alla Repubblica dominicana e deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli	28
★ Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali	30
Regolamento (CE) n. 1160/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	37
Regolamento (CE) n. 1161/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	39

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/364/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 marzo 2000, recante modifica della decisione 2000/167/CE che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia [notificata con il numero C(2000) 835]	41
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2000
recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom, del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽⁴⁾ è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale ⁽⁵⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) La Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom, nelle migliori condizioni possibili. A tal fine è necessario fissare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità.
- (3) Le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adattate, se del caso, alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione

deve controllare tale adeguamento e, se del caso, fare delle proposte.

- (4) Il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione del 13 novembre 1991 concernente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità ⁽⁶⁾.
- (5) È necessario definire il concetto di accertamento e precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom.
- (6) Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati.
- (7) È necessario migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie e l'informazione dell'autorità di bilancio.
- (8) Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie.
- (9) Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.
- (10) Il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri è inteso a consentire la sorveglianza dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle messe in questione a causa di frodi e irregolarità.

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9. Decisione che ha abrogato la decisione 88/376/CEE, Euratom (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24).

⁽²⁾ Parere espresso il 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 145 del 9.5.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3).

⁽⁵⁾ Cfr. allegato, parte B.

⁽⁶⁾ GU C 328 del 17.12.1991, pag. 1.

- (11) È opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi. Tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità.
- (12) È necessario introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso.
- (13) Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominate «risorse IVA», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom, è opportuno stabilire che gli Stati membri mettano a disposizione della Comunità, sotto forma di dodicesimi mensili di importo costante, le risorse proprie previste dal bilancio, per poi procedere in un secondo tempo alla regolarizzazione delle somme così messe a disposizione in funzione della base reale delle risorse IVA non appena quest'ultima sarà definitivamente nota.
- (14) Tale procedura deve ugualmente applicarsi alla risorsa complementare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione, in appresso denominata «risorsa complementare», fissata conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom, del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾.
- (15) La messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, la Comunità deve limitarsi ad effettuare sui conti di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione.
- (16) Il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi ⁽²⁾, è soprattutto concentrato nei primi mesi dell'esercizio. La Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per effettuare questo pagamento.
- (17) La decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio ⁽³⁾, ha previsto l'iscrizione nel bilancio generale dell'Unione europea di una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi e di una riserva per gli aiuti d'urgenza. È opportuno, pertanto, prevedere delle misure

relative all'iscrizione delle risorse proprie corrispondenti a tali riserve.

- (18) Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio comunitario, occorre fissare le modalità secondo cui saranno messi a disposizione i contributi basati sul prodotto nazionale lordo, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom, in appresso denominati «contributi finanziari PNL».
- (19) Occorre definire il saldo di un esercizio da riportare all'esercizio successivo.
- (20) Occorre che gli Stati membri procedano ai controlli e alle indagini relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze alle condizioni definite nel presente regolamento. Conviene precisare le competenze della Commissione per quanto concerne il controllo della risorsa complementare.
- (21) Una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Le risorse proprie delle Comunità previste dalla decisione 94/728/CE, Euratom, qui di seguito denominate «risorse proprie», sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 ⁽⁴⁾ e la direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

2. La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

⁽¹⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9). Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1).

Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

3. Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente alla denuncia di cui al primo comma.

4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla base delle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

- a) La denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;
- c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6.

Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, i dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 94/728/CE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei prodotti nazionali lordi (in appresso PNL) di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dai dazi doganali, dai prelievi agricoli, dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, dalle risorse IVA, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico, dalle altre entrate e, se del caso dai contributi finanziari PNL.

Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sul PNL.

TITOLO II

Contabilizzazione delle risorse proprie

Articolo 6

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.

2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

3. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.

c) Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a):

— il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

- annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

d) I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui alla lettera a). Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:

- a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, lettera a).

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale;

- b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b).

Le modalità degli estratti mensili e trimestrali di cui al primo comma, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.

5. Nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 EUR.

A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:

- il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione),
- l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase,
- le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza),
- la descrizione succinta del meccanismo della frode,
- il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità,

- i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità,
- la fase della procedura, compresa la fase del recupero, con indicazione dell'accertamento, se è già stato effettuato,
- l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CE) n. 515/97 ⁽¹⁾,
- se del caso, gli Stati membri interessati,
- le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.

A sostegno di ogni comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero.

A tal fine gli Stati membri indicano, per ciascuno dei casi di cui al primo comma:

- il riferimento alla comunicazione iniziale,
- il saldo che rimane da recuperare del trimestre precedente,
- la data dell'accertamento,
- la data di iscrizione nella contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b),
- gli importi recuperati durante il trimestre in questione,
- le rettifiche dell'imponibile (rettifiche/annullamenti) durante il trimestre in questione,
- gli importi considerati inesigibili,
- la fase della procedura amministrativa e giudiziaria,
- il saldo che rimane da recuperare alla fine del trimestre in questione.

Le modalità delle descrizioni di cui sopra, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro redige annualmente un conto riepilogativo dei dazi accertati riportati nella sua contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e lo trasmette alla Commissione prima del 1° aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione. Ogni differenza tra l'importo globale del conto riepilogativo e la somma degli estratti mensili trasmessi dallo Stato membro da gennaio a dicembre dell'anno deve costituire oggetto di un commento. La Commissione verifica la concordanza del conto riepilogativo con l'importo dei dazi messi a sua disposizione nel corso dell'anno; essa dispone del termine di due mesi, dopo aver ricevuto il conto riepilogativo, per comunicare, eventualmente, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

2. Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, il conto riepilogativo annuale di cui al paragrafo 1 non è più rettificato, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione, sia dallo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

Articolo 8

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

Ove le rettifiche riguardino casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, il fatto deve essere specificatamente menzionato.

TITOLO III

Messa a disposizione delle risorse proprie

Articolo 9

1. Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

Tale conto è esente da spese.

2. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in euro, ai sensi del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 ⁽¹⁾.

Articolo 10

1. Dopo la deduzione del 10 % a titolo di spese di riscossione in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 94/728/CE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 1999/537/CE, CECA, Euratom (GU L 206 del 5.8.1999, pag. 24).

3. L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare, escluso un importo corrispondente alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza, ed, eventualmente, dei contributi finanziari PNL, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione «garanzia», a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o delle risorse complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria FEAOG, per la riserva per le garanzie ai prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza.

Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse IVA e PNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'undicesimo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al dodicesimo comma.

L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all'articolo 6 della decisione 94/728/CE, Euratom, alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, istituite con la decisione 94/729/CE, viene effettuata il primo giorno feriale del mese successivo a quello dell'iscrizione in bilancio delle spese interessate, in misura corrispondente all'importo di dette spese, qualora l'iscrizione abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario l'iscrizione ha luogo il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'iscrizione in bilancio.

In deroga all'articolo 6 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in appresso denominato «regolamento finanziario», tali iscrizioni vengono prese in considerazione a titolo dell'esercizio in questione.

Tuttavia, se la situazione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio è tale che le iscrizioni relative alla riserva monetaria FEAOG ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza non sono necessarie per garantire l'equilibrio fra le spese e le entrate dell'esercizio, la Commissione rinuncia totalmente o parzialmente a tali iscrizioni.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento di cui all'articolo 5 della decisione 94/728/CE, Euratom, nonché del tasso della risorsa complementare o, se del caso, dei contributi finanziari PNL, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo o suppletivo e dà luogo al ritocco dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo o suppletivo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 6 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo o suppletivo in questione.

I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati alla base delle somme, ad esclusione di quelle destinate al finanziamento della riserva monetaria FEOG, previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato CECA, all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA e convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare — ad esclusione degli importi destinati al finanziamento della riserva monetaria FEOG — e eventualmente dei contributi finanziari PNL; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditate le dodici iscrizioni effettuate nel corso di detto esercizio. Tuttavia la base delle risorse IVA di uno Stato membro a cui viene applicato il tasso di cui sopra non può superare le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom, conformemente al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo. La Commissione calcola il saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente perché essi possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

5. La Commissione procede successivamente al calcolo delle rettifiche dei contributi finanziari in modo da ristabilire, alla luce dell'ammontare effettivo del gettito delle risorse IVA, la ripartizione iniziale esistente nel bilancio tra queste ultime e i

contributi finanziari PNL. Ai fini del calcolo di dette rettifiche, i saldi di cui al paragrafo 4 sono convertiti in euro ai tassi di cambio in vigore il primo giorno feriale successivo al 15 novembre che precede le iscrizioni di cui allo stesso paragrafo 4. Alla somma dei saldi delle risorse IVA è applicato, per ciascuno Stato membro interessato, il rapporto tra i contributi finanziari da versare iscritti nel bilancio e le risorse IVA. I risultati di tale calcolo sono comunicati dalla Commissione agli Stati membri che nel corso dell'esercizio precedente hanno versato contributi finanziari PNL, affinché essi possano iscriverli, secondo i casi, a credito o a debito del conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

6. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, ad una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

- le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo,
- quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.

Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8 danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di qualunque Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom. Le rettifiche da effettuare sui saldi IVA fino al primo giorno feriale del mese di dicembre di ogni anno in virtù del primo comma del presente paragrafo danno parimenti luogo a rettifiche supplementari dei contributi finanziari PNL ad opera della Commissione. I tassi di cambio da utilizzare per il calcolo di dette rettifiche supplementari sono quelli adottati per il calcolo iniziale di cui al paragrafo 5.

La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.

7. Sulla base delle cifre per l'aggregato PNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/130/CEE, Euratom, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione al PNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente e modificato, se del caso, in funzione dell'utilizzazione della riserva monetaria FEOGA, della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia su prestiti e della riserva per gli aiuti d'emergenza, nonché sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

8. Le eventuali modifiche apportate al PNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 7. Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 6, primo comma. La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche del PNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza o dalla Commissione o dallo Stato membro.

9. Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

Articolo 11

Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo.

TITOLO IV

Gestione della tesoreria

Articolo 12

1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.

2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.

3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali della Comunità nei confronti dei mutuant, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti della Comunità.

4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.

5. Gli Stati membri o l'organismo da essi designato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, sono tenuti a eseguire gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima, comunque non oltre i sette giorni feriali successivi alla ricezione degli ordini, e a inviare un estratto conto alla Commissione entro un termine di sette giorni feriali da ciascuna operazione.

Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesoreria, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.

TITOLO V

Modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom

Articolo 13

1. Il presente articolo si applica qualora sia necessario ricorrere alle deroghe provvisorie previste dall'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom.

2. Il PNL ai prezzi di mercato viene calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee in base alle statistiche elaborate secondo il sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) e corrispondenti, per ciascuno Stato membro, alla media aritmetica dei primi tre anni del quinquennio precedente (esercizio per il quale si applica l'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom. Non si tiene invece conto delle eventuali revisioni dei dati statistici intervenute dopo l'adozione del bilancio definitivo.

3. Il PNL per ciascun anno di riferimento è calcolato in euro sulla base del tasso medio dell'euro dell'anno preso in considerazione.

4. Finché la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom, è applicata per uno o più Stati membri, la Commissione determina, nel suo progetto preliminare di bilancio, la percentuale corrispondente ai contributi finanziari di detti Stati membri, in funzione della quota-parte del loro PNL in rapporto alla somma dei PNL degli Stati membri e fissa l'ammontare della parte di bilancio da finanziare mediante le risorse IVA a tasso uniforme e i contributi finanziari PNL.

Questi dati vengono approvati secondo la procedura di bilancio.

Articolo 14

1. La definizione del PNL ai prezzi di mercato è quella di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

2. Le cifre da utilizzare nel calcolo della percentuale dei contributi finanziari PNL sono quelle fornite in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 6, della direttiva 89/130/CEE, Euratom. In mancanza di dette cifre, l'Istituto statistico delle Comunità europee utilizza i dati di cui dispone.

TITOLO VI

Modalità di applicazione dell'articolo 7 della decisione 94/728/CE, Euratom

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 94/728/CE, Euratom, il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra:

- l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio
- e
- l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento finanziario.

A tale differenza vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

- i superamenti, in pagamenti, alla variazione dei tassi dell'euro degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento finanziario,
- nonché
- il saldo risultante dai profitti e perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio.

Articolo 16

Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede, sulla base dei dati di cui dispone in quel momento, a una stima del gettito delle risorse proprie per l'intero anno.

Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste costituiscono oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo e suppletivo all'esercizio in corso.

Per le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 8, l'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni.

TITOLO VII

Disposizioni relative al controllo

Articolo 17

1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10 000 EUR, convertiti in moneta nazionale al tasso nel primo giorno ferialo del mese d'ottobre dell'anno civile appena trascorso; questa relazione deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, è definito dalla Commissione previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di applicazione.

Entro il 30 giugno dell'anno che segua l'esercizio di cui al primo comma, seconda frase, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 18

1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom. La Commissione esercita le sue competenze alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Nel quadro del paragrafo uno, gli Stati membri:

- a) sono tenuti a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;
- b) associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.

Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli suddetti. Quando la Commissione vi è associata, gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all'articolo 3.

Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari:

- a) la Commissione può chiedere, per dei casi specifici, che le vengano trasmessi determinati documenti;
- b) nell'estratto conto mensile di cui all'articolo 6, paragrafo 4, si dovranno indicare con annotazioni specifiche gli importi contabilizzati relativi alle irregolarità o ai ritardi in materia di accertamento, contabilizzazione e messa a disposizione emersi nel corso dei controlli di cui sopra.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione stessa può procedere a verifiche in loco. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare tali verifiche hanno accesso, qualora ciò sia necessario per la corretta applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e a qualsiasi altro documento appropriato ad essi relativo. Mediante comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte in tempo utile lo Stato membro presso il quale sarà effettuata la verifica. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare alle verifiche.

4. I controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano:

- a) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;
- b) le misure previste agli articoli 246, 247, 248 e 276 del trattato CE e agli articoli 160 A, 160 B, 160 C e 180 ter del trattato CEEA;
- c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 279, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c), del trattato CEEA.

5. Ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo.

Articolo 19

Insieme allo Stato membro interessato, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi per controllare eventuali errori di rilevamento, in particolare nei casi indicati in seno al comitato di gestione del PNL. A tal fine, in casi specifici essa può esaminare calcoli e statistiche di base — ad eccezione delle informazioni relative a determinate persone fisiche o giuridiche —, qualora altrimenti non fosse possibile un giudizio equo e realistico. La Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni nazionali in materia di segreto statistico.

TITOLO VIII

Disposizioni relative al comitato consultivo delle risorse proprie

Articolo 20

1. È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo.

Il comitato è composto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 21

1. Il comitato esamina i problemi concernenti l'applicazione del presente regolamento che sono sollevati dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in particolare per quanto concerne:

- a) le informazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 6 e 7 e all'articolo 17, paragrafo 3;
- b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
- c) i controlli e gli esami di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Inoltre, il comitato esamina le previsioni delle risorse proprie.

2. Su domanda del presidente, il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 22

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.

I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato, parte A.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

ALLEGATO

PARTE A

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1 ter	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1 bis	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), primo comma	Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo comma	Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	—
Articolo 23	—
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Allegato

PARTE B**Regolamenti modificatori del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89**

Regolamento (Euratom, CE) n. 3464/93 del Consiglio del 10 dicembre 1993 GU L 317 del 18.12.1993, pag. 1.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5.

Regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	81,9
	204	66,1
	999	74,0
0707 00 05	052	85,5
	068	45,2
	628	125,1
	999	85,3
0709 10 00	052	141,9
	999	141,9
0709 90 70	052	64,4
	999	64,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	65,4
	204	36,7
	212	52,6
	220	41,6
	600	67,4
	624	45,2
	999	51,5
	528	56,8
0805 30 10	999	56,8
	388	85,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	87,5
	404	82,6
	508	83,1
	512	84,9
	528	81,4
	720	61,3
	804	101,2
	999	83,4
	400	584,4
	999	584,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1112/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1112/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esporta-

zione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1112/2000 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 43.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione
dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	0
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	0
1001 90 99 9000	01	0	1101 00 15 9150	01	0
1002 00 00 9000	01	0	1101 00 15 9170	01	0
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 15 9180	01	0
1003 00 90 9000	01	0	1101 00 15 9190	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1102 10 00 9500	01	0
1005 10 90 9000	—	—	1102 10 00 9700	01	0
1005 90 00 9000	01	0	1102 10 00 9900	—	—
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 10 9200	01	0 ⁽²⁾
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 ⁽²⁾
			1103 11 10 9900	—	—
			1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
			1103 11 90 9800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2000
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1113/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	-1,00	-2,00	-2,00	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-1,37	-2,74	-4,11	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-1,28	-2,56	-3,84	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-1,18	-2,36	-3,54	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-1,09	-2,18	-3,27	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-1,02	-2,04	-3,06	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	-1,37	-2,74	-4,11	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	-1,08	-2,16	-3,24	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	-1,50	-3,00	-4,50	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	-1,34	-2,68	-4,02	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	-1,37	-2,74	-4,11	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2000
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1056/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1056/2000 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(EUR/t)	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	0,00
1107 10 99 9000	0,00
1107 20 00 9000	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2000
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1057/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08
1107 20 00 9000	0	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96

(EUR/t)

Codice prodotto	6° term. 12	7° term. 1	8° term. 2	9° term. 3	10° term. 4	11° term. 5
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	-6,35	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	-6,35	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70
1107 20 00 9000	-7,45	-8,94	-10,43	-11,92	-13,41	-14,90

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2705/98 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽²⁾, all'articolo 1, paragrafo 3, prevede la possibilità di rivedere l'elenco dei mercati rappresentativi e i coefficienti di ponderazione in base all'andamento della commercializzazione e all'evoluzione del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro. Conviene pertanto aggiornare tali dati.
- (2) È opportuno prevedere l'applicazione delle modifiche in oggetto a partire dal 1° gennaio 2001 al fine di garantire la comparabilità dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi per l'anno civile e di permettere il cambiamento del mercato rappresentativo della Spagna a partire dal 1° luglio 2000.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2705/98 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) Il punto D dell'allegato II, «GRECIA», è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) All'allegato III:

a) al punto A, i «coefficienti di ponderazione» sono sostituiti dai dati seguenti:

«— Germania	26,2
— Spagna	7,0
— Francia	25,0
— Irlanda	7,1
— Italia	12,0
— Paesi Bassi	8,9
— Regno Unito	13,8»

b) al punto C, «Spagna»:

Il mercato «Avilés (Asturias)» è sostituito dal mercato «Pola de Siero (Asturias)».

4) All'allegato IV, punto A, «i coefficienti di ponderazione» sono sostituiti dai dati seguenti:

«— Spagna	18,9
— Francia	42,5
— Irlanda	11,8
— Italia	6,9
— Regno Unito	19,9»

5) All'allegato V, punto A, i «coefficienti di ponderazione» sono sostituiti dai dati seguenti:

«— Belgio	6,6
— Francia	38,1
— Italia	23,1
— Paesi Bassi	32,2»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2001, ad eccezione del punto 3, lettera b), dell'articolo 1, che si applica a partire dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Coefficienti da applicare per il calcolo dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità

	Bovini adulti	Vacche	Giovenche	Vitelloni (vitelli giovani)	Buoi	Tori
Belgio	3,8	4,3	6,0	6,4	—	—
Danimarca	2,6	3,0	2,2	4,8	3,6	2,5
Germania	18,8	20,3	18,9	—	—	—
Grecia	0,8	1,1	0,5	1,8	—	—
Spagna	8,0	11,4	4,8	6,4	—	—
Francia	26,2	31,8	42,4	50,5	37,6	97,5
Irlanda	8,7	9,0	9,6		26,0	—
Italia	9,6	10,5		23,0	—	—
Lussemburgo	—				—	—
Paesi Bassi	5,3	6,2		3,6	—	—
Austria	—			—	—	—
Portogallo	1,6	2,4	1,0	3,5	2,6	—
Finlandia	—			—	—	—
Svezia	—			—	—	—
Regno Unito	14,6		14,6	—	30,2	—»

«ALLEGATO II

D. GRECIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

- Αλεξανδρούπολη (Alexandroupoli)
- Σέρρες (Serres)
- Τρίκαλα-Λάρισα (Trikala-Larisa)
- Βέροια (Veroia).

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
Μόσχος U (Giovani bovini U)	60	25,0
Μόσχος R (Giovani bovini R)	58	22,7
Μόσχος O (Giovani bovini O)	56	45,9
Δάμαλις R (Giovenche R)	53	1,4
Δάμαλις O (Giovenche O)	50	1,3
Βόειον O (Vacche O)	52	2,3
Βόειον P (Vacche P)	48	1,4»

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1999, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane.
- (2) In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno. Un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniquale volta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.
- (3) Ai fini del calcolo dell'aiuto a decorrere dal 1999, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1858/93 ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento.
- (4) Nel corso del 1999 il reddito medio alla produzione, determinato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 1999. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1999.
- (5) Il livello di aiuto per il 1999 è relativamente elevato ed è difficile prevedere sin d'ora l'andamento dei prezzi per tutta la campagna di commercializzazione 2000. Non è pertanto opportuno, dal punto di vista economico, fissare l'importo unitario di ciascun anticipo ad un livello relativamente elevato che potrebbe, peraltro, risul-

tare eccessivo al momento della fissazione dell'importo dell'aiuto per l'anno in questione. È quindi opportuno fissare il livello degli anticipi al 60 % dell'importo dell'aiuto concesso per il 1999.

- (6) Nel corso del 1999 il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Portogallo, Martinica e Guadalupa è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Occorre pertanto concedere un aiuto integrativo nelle regioni di produzione del Portogallo, della Martinica e della Guadalupa, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 404/93, conformemente agli orientamenti seguiti negli scorsi anni. Per quanto riguarda le regioni del Portogallo, in particolare di Madeira, i dati relativi al 1999, che indicano condizioni di produzione e di commercializzazione molto difficili, inducono a fissare un aiuto integrativo pari al 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello rilevato in fase di commercializzazione dei prodotti della summenzionata regione. Le difficoltà specifiche inerenti alla commercializzazione dei prodotti della Guadalupa, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare ripetutamente cicloni e problemi di ricostituzione della capacità di commercializzazione, giustificano la concessione di un importo integrativo pari alla stessa percentuale di scarto tra la media comunitaria e il reddito regionale.
- (7) Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 1999. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. In considerazione di questi ultimi elementi, occorre prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 1999 è fissato a 29,69 EUR/100 kg.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 6.7.1999, pag. 7.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 4,99 EUR/100 kg per le banane prodotte nelle regioni produttrici del Portogallo, di 2,99 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica e di 8,45 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a ottobre 2000 ammonta a 17,81 EUR/100 kg. L'importo della relativa cauzione è di 8,90 EUR/100 kg.

Articolo 3

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 1999 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2000

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1781/1999 che sospende il contingente d'importazione di latte in polvere destinato alla Repubblica dominicana e deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di gestione del contingente di latte in polvere per le importazioni verso la Repubblica dominicana, ai sensi del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. L'applicazione di tale articolo è stata sospesa a norma del regolamento (CE) n. 1781/1999 della Commissione ⁽⁶⁾. Dato che la Repubblica dominicana ha ora adottato le misure per l'applicazione del contingente, tale sospensione dovrebbe essere annullata.
- (2) Il contingente tariffario è stabilito per periodi di dodici mesi che iniziano a decorrere dal 1° luglio. Pertanto, ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per l'esercizio 2000/2001, occorre adeguare con urgenza anche il periodo previsto per la presentazione delle domande relative ai titoli d'importazione speciali per l'esercizio 2000/2001. Tale periodo inizia a decorrere dal 1° giugno 2000.
- (3) Gli operatori che intendono esportare verso la Repubblica dominicana i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 e che nella loro iniziativa incontrano difficoltà a causa dell'attuazione del sistema tariffario, possono chiedere l'annullamento dei titoli di esportazione di cui trattasi, senza rischiare la perdita della relativa cauzione. Di conseguenza, occorre prevedere una deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime

dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/1999 ⁽⁸⁾, che prevede segnatamente le condizioni generali per lo svincolo delle cauzioni.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1781/1999 è abrogato.

Articolo 2

In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, le domande di titoli relative al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere presentate dal 1° al 9 giugno 2000.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 174/1999 per i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, dello stesso regolamento, recanti l'indicazione Repubblica dominicana nella casella 7 e validi dal 1° luglio 2000, sono annullati su richiesta del titolare, presentata al più tardi entro il 15 giugno all'autorità competente per il rilascio dei titoli. La relativa cauzione viene svincolata.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali richieste, indicando il quantitativo, il codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e l'importo della restituzione applicabile. Entro il 16 giugno 2000 al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un compendio di tutte le richieste accettate, indicando il quantitativo totale suddiviso per codice della nomenclatura suddetta e l'importo delle restituzioni in questione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 212 del 12.8.1999, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.
- (2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.
- (3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
- (4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni informative e pubblicitarie.
- (5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun documento unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
- (6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo

37, paragrafo 2, dello stesso regolamento, detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza intese a garantire la qualità e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza sulla valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

- (7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ⁽²⁾, resta applicabile agli aiuti concessi a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽⁴⁾, nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di quest'ultimo.
- (8) Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente regolamento. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 152 del 18.6.1994, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Michel BARNIER

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODALITÀ D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI**1. Disposizioni generali e campo d'applicazione**

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.

Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:

- 2.1. informare i potenziali beneficiari finali, nonché
 - le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
 - le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
 - le parti economiche e sociali,
 - le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
 - gli operatori o i promotori dei progetti,
- sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza;
- 2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

3. Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie**3.1. Modalità****3.1.1. Preparazione delle misure**

Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.

Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:

- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
- il bilancio di previsione,
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.

Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3.1.2. Finanziamento

Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].

3.1.3. Designazione dei responsabili

Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

3.1.4. Resoconto

In occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

3.2. *Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie*

Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:

- trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
- informazione dell'opinione pubblica.

3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al punto 2.1

3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:

- a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,
- ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
- ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.

Le autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario realizzato, a norma delle modalità previste per la realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità descritti al punto 6. È pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per spiegare la missione di ciascun Fondo, ossia:

FESR: «contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;

contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni»

FSE: «contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane»

FEAOG: «affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio;

potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali;

garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali;

agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne;

preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio»

SFOP: «contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;

ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del settore;

contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e a rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca;

migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca».

3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI.

Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.

Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.

- 3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'imprese, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.

3.2.2. Informare l'opinione pubblica

- 3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.

L'avvio degli interventi — previa adozione da parte della Commissione — e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.

Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.

Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato.

- 3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:

- per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:
 - cartelloni fissi in loco,
 - targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;
- per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
 - far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
 - sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;
- per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:
 - attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.

4. Lavori dei comitati di sorveglianza

- 4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.

Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniquale volta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

- 4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45 del suddetto regolamento.

Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Partenariato e scambi di esperienze

Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.

Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.

Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.

6. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario

Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.

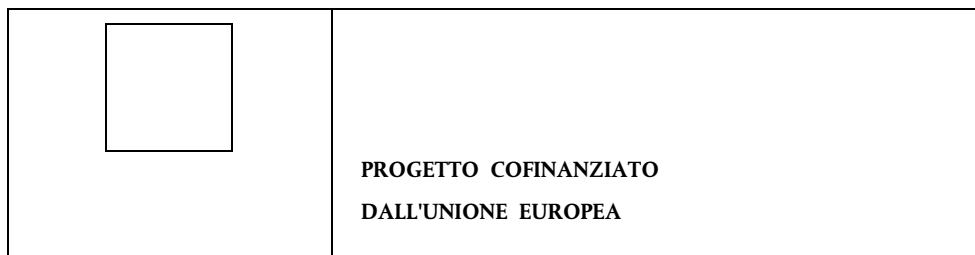
6.1. Cartelloni

Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea.

Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.

Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:

- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,
- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:



- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
- il Fondo interessato può essere menzionato.

Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone. In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.

6.2. Targhe esplicative

Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato.

Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.

Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

6.3. *Manifesti*

Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

6.4. *Notifica ai beneficiari*

Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.

6.5. *Materiale d'informazione e di comunicazione*

- 6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figurì l'emblema nazionale o regionale.

Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

- 6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con un vasto pubblico.

Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto meno sulla pagina iniziale («home page»),
- creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.

6.6. *Manifestazioni informative*

Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.

Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.

REGOLAMENTO (CE) N. 1160/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2000.

Esso si applica dal 31 maggio al 13 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 maggio 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 31 maggio al 13 giugno 2000				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,04	11,30	32,58	17,86
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	11,39	8,71	15,89	14,79
Marocco	14,45	13,93	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, nonché modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 1160/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2000

recante modifica della decisione 2000/167/CE che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

[notificata con il numero C(2000) 835]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2000/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 141,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 1999 la Finlandia ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 dell'atto di adesione e dell'articolo 88 del trattato CE, un programma nazionale di aiuti in attuazione dell'articolo 141 nonché taluni provvedimenti connessi concernenti le regioni A e B e l'arcipelago delle regioni A e B.
- (2) Il 6 dicembre 1999 la Finlandia ha presentato una versione modificata del summenzionato programma.
- (3) Parti del programma in questione sono state approvate con decisione 2000/167/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ⁽¹⁾.
- (4) Il 31 gennaio 2000 la Finlandia ha trasmesso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 dell'atto di adesione, una domanda di modifica di tre aspetti del programma in parola.
- (5) La prima modifica riguarda il settore lattiero-caseario e consentirebbe di includere nella quota sovvenzionabile i quantitativi di riferimento inutilizzati assegnati ai produttori nel corso della stessa campagna di commercializzazione. Dato che la decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia ⁽²⁾, modificata dalla decisione 97/279/CE ⁽³⁾, già prevede tale possibilità, la Commissione ritiene che la richiesta sia giustificata, in particolare al fine di evitare discriminazioni tra produttori di zone diverse della Finlandia.

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2000, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 112 del 29.4.1997, pag. 34.

- (6) La seconda modifica riguarda il settore delle carni bovine e comporterebbe la soppressione del limite di 90 bovini maschi ammissibili all'aiuto per ciascuna azienda. Dato che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, la Finlandia ha deciso di non applicare il summenzionato limite nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, risulta opportuno abolirlo anche nell'ambito degli aiuti nazionali. Inoltre, la Finlandia ha spiegato che siffatto limite è contrario all'obiettivo del miglioramento delle strutture di produzione nella Finlandia meridionale, che è uno dei presupposti della piena integrazione dell'agricoltura finlandese nella politica agricola comune.
- (7) La terza modifica riguarda anch'essa il settore delle carni bovine ed è intesa ad armonizzare la terminologia utilizzata per definire i fattori di conversione delle unità di bestiame con quella di cui alla decisione 95/196/CE e al regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale domanda risulta giustificata a fini di trasparenza e semplificazione amministrativa.
- (8) Pertanto, occorre modificare in tal senso la decisione 2000/167/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/167/CE è modificata nel modo seguente:

- 1) L'articolo 2, paragrafo 2, è modificato nel modo seguente:
- a) Il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— per il latte vaccino: il quantitativo di riferimento assegnato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (*), previa riassegnazione di eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del summenzionato regolamento per la campagna lattiera che si conclude nell'anno civile in questione;
- _____
- (*) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.»
- b) Il terzo trattino è soppresso.
- 2) All'allegato I, il testo della nota 1 è modificato nel modo seguente:
- a) la voce «Bovini di età compresa tra 6 e 24 mesi» è sostituita dalla voce «Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi»;
- b) la voce «Bovini di più di 24 mesi» è sostituita dalla voce «Bovini maschi e giovenche di più di 24 mesi, vacche nutrici, vacche lattifere».

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 45.